

Pubblicato il 03/03/2021

N. 01794/2021REG.PROV.COLL.
N. 02081/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2013, proposto da E-via S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo, Romano Rotelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via Vittoria Colonna 39;

contro

Comune di Cologno Monzese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Orlandi, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Parboni in Roma, via Caposile n. 10;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 02229/2012, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzione per occupazione di spazi ed aree pubbliche

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cologno Monzese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti;

Rilevato che l'udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

FATTO e DIRITTO

La Retelit Digital Services S.p.A. (già e-via S.p.A.), ha presentato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more del giudizio, accogliendo l'istanza-reclamo presentata dall'appellante, il Comune:

- ha annullato gli avvisi di accertamento relativi al pagamento della TOSAP per l'anno 2020;
- nelle motivazioni del provvedimento ha precisato che "si ritengono sussistenti i presupposti per l'annullamento, risultando effettivamente applicabile il criterio forfetario di calcolo della TOSAP di cui all'art. 63, 2° comma, lett. f), del D. Lgs. 446/1997".

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dal 2021, in sostituzione della Tosap, i Comuni dovranno applicare il **canone unico**, calcolato con il criterio previsto dal comma 831 "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità".

Perciò, in considerazione di ciò, è venuto meno l'interesse dell'appellante alla decisione del ricorso.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

dichiara improcedibile.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021
con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL PRESIDENTE

Claudio Contessa

IL SEGRETARIO